

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3128

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CALVI, ZANCAN, BOREA e ALBERTI CASELLATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 2004

—————

Applicabilità della legge 13 giugno 1942, n. 794, in materia di recupero degli onorari di avvocato nei confronti del cliente moroso, alle controversie aventi ad oggetto onorari per prestazioni professionali in materia penale, amministrativa e stragiudiziale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il nostro ordinamento giuridico prevede una procedura semplificata e molto celere per la liquidazione ed il recupero degli onorari dell'avvocato nei confronti del cliente moroso.

Tale disciplina è contemplata dalla legge 13 giugno 1942, n. 794 e, segnatamente, dagli articoli 28, 29 e 30.

Sino ad ora la giurisprudenza ha fornito di tale legge una interpretazione restrittiva, limitandone l'applicazione al solo caso di liquidazione e recupero di onorari nascenti da prestazioni giudiziali civili (si vedano le sentenze della Cassazione civile, sezione II, dell'8 agosto 2000, n. 10426, e del 18 aprile 2001, n. 5700).

Appare chiaro che in tal modo si viene a determinare un'evidente sperequazione tra avvocati che hanno necessità di rivolgersi al-

l'amministrazione giudiziaria per recuperare gli onorari nascenti da prestazioni giudiziali civili ed avvocati che, alla stessa amministrazione, si rivolgono con riferimento però ad onorari nascenti da prestazioni professionali di altra natura, poiché nel primo caso il professionista potrà godere di una procedura celere e semplificata - la cui peculiarità consiste nella non impugnabilità dell'ordinanza con cui si provvede alla liquidazione degli onorari - mentre nel secondo caso dovrà affidarsi ad una causa civile ordinaria, con tutti i problemi di celerità ed economicità connessi.

È fin troppo evidente che la richiamata disparità di trattamento non trova alcuna giustificazione e pertanto, ad opinione del presentatore del disegno di legge, va eliminata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato o del praticante abilitato nei confronti del proprio cliente, di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794, si applica anche alle controversie aventi ad oggetto onorari per prestazioni professionali in materia penale, amministrativa e stragiudiziale.

Art. 2.

1. Tutte le controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto i procedimenti di cui all'articolo 1, possono essere proseguite nelle forme di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794. In tal caso l'interessato deve rendere dichiarazione nella prima udienza utile ed il giudice, verificata l'applicabilità della predetta normativa alla causa, decide di conseguenza.

